

**ISAP e CENTRO STUDI SAN CARLO**

**Torino - 15 febbraio 2010**

**Incontro sul tema:**

***“La responsabilità delle Aziende e degli Operatori Sanitari: profili civili ed amministrativi”***

**RELAZIONE DI SINTESI**

a cura dell'Avv. Stefano Cresta

**1. La responsabilità dei dipendenti pubblici.**

Le varie tipologie di responsabilità in cui possono incorrere gli agenti delle Pubbliche Amministrazioni sono, in estrema sintesi, riconducibili, per quel che interessa in questa sede, alle seguenti:

➤ **responsabilità civile**, che ha carattere **contrattuale**, e si configura quando dal comportamento dell'agente (allo stesso imputabile per dolo o colpa, anche lieve) derivi un danno patrimoniale all'ente di appartenenza, in modo diretto ovvero indiretto: in tale ultimo caso il danno è cagionato a terzi che si rivalgono sull'amministrazione (che, ai sensi dell'**art. 28 Cost.** è responsabile verso i terzi in via diretta - o comunque in solido - con il dipendente responsabile della condotta lesiva.

- Può altresì configurarsi un altro tipo di responsabilità civile, c.d. **extracontrattuale**, che ha il proprio fondamento nell'**art.2043** cod. civ. (secondo cui *“qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto risarcire il danno*);

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

**Studio Legale**  
*Angeletti - Cresta*  
**e Associati**

- **responsabilità professionale**, che è una *species* della responsabilità civile generale, ed è configurabile nei casi di condotta (omissiva o commissiva) dolosa o colposa, produttiva di danno

Nei casi in cui la prestazione professionale sia particolarmente complessa (come nelle prestazioni tecnico-progettuali) criterio di imputazione della responsabilità è la colpa c.d. qualificata e cioè la colpa grave (e pertanto l'agente deve adempiere le proprie prestazioni seguendo il canone della diligenza media) .

Si osserva, inoltre, che per il nostro ordinamento (**art. 28 Cost.**), il danno cagionato a terzi da un dipendente pubblico a titolo di responsabilità civile fa scattare la responsabilità diretta (o comunque quella solidale) dell'ente pubblico datore di lavoro: sia l'amministrazione, che il dipendente sono cioè obbligati per l'intero nei confronti del terzo danneggiato (che è libero di rivolgersi ad entrambi e che, di preferenza, sceglierà di aggredire l'ente pubblico, per ragioni di maggiore solvibilità e comunque per la posizione di garanzia alla quale è tenuto l'ente).

Si segnala, inoltre, che l'amministrazione che abbia risarcito il danno al terzo ha l'obbligo di rivalersi nei confronti del dipendente, ai sensi dell'**art. 22, comma 2, T.u. n. 3/1957** per recuperare il *quantum*.

➤ **responsabilità amministrativa** (prevista dal T.U. n. 3/1957 dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, dalla l. 14 febbraio 1994, n. 20, dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639 nonché richiamata dall'art. 93 D. Lgs. n. 267/2000), è la particolare ipotesi di responsabilità (recentemente qualificata "*responsabilità civile di *ius singulare**" da **Cass. Sez. un., n.**

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

123/2001) posta *ex lege* in capo agli amministratori, ai dipendenti ed ai dirigenti pubblici e configurabile soltanto verso l'ente di appartenenza quando l'inosservanza **dolosa** o **gravemente colposa** (a tali fini non rilevando come criterio di imputazione la colpa c.d. lieve) di specifici doveri di servizio abbia arrecato un danno patrimoniale all'amministrazione.

In tale forma di responsabilità rientra anche la c.d. **responsabilità contabile**, che emerge in caso di violazioni sui procedimenti di spesa e sulla custodia e maneggio di pubblico denaro da parte dei c.d. agenti contabili.

I relativi giudizi di responsabilità, sono affidati all'esclusiva competenza giurisdizionale della Procura della Corte dei Conti territorialmente competente (alla quale sono sottoposti anche gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società di capitali (s.r.l. o S.p.a.) a partecipazione pubblica: v. **Cass. Sez. Un., n. 19667/2003**)

## **2. Quadro normativo generale.**

Non pare inutile effettuare una ricognizione del panorama normativo di riferimento, di cui si fornisce (senza pretese di completezza) una breve sintesi . Oltre alle norme indicate sopra, si segnalano, pertanto, le seguenti disposizioni:

➤ **Art. 28 Cost.**

*“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in*

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

*violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”*

➤ **D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.**

**Art. 18. Responsabilità dell’impiegato verso l’Amministrazione.**

*“L’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.*

*Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore”.*

**Art. 19. Giurisdizione della Corte dei conti.**

*“L’impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.*

*La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile”.*

**Art. 20. Obbligo di denuncia.**

*“Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della*

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

*responsabilità e la determinazione dei danni.*

*Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.*

*Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura del Ministro stesso.*

*Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione?.*

#### **Art. 22. Responsabilità verso i terzi.**

*“L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.*

*L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19.*

*Contro l’impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l’azione dell’Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per **dolo o colpa grave**”.*

#### **Art. 23. Danno ingiusto.**

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

*“É danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per **dolo o per colpa grave**; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell’impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”.*

### **3. La problematica dell’assicurabilità della responsabilità amministrativa alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti**

La giurisprudenza contabile ha, nel tempo, espresso posizioni sfavorevoli all’attivazione a carico degli Enti pubblici di polizze a copertura della responsabilità amministrativa.

Tali contratti sono stati considerandole illegittimi – e quindi fonte di responsabilità amministrativa per gli amministratori e per coloro che li hanno autorizzati, deliberati e sottoscritti – in quanto deresponsabilizzerebbero i dipendenti e gli amministratori, sollevandoli (in contrasto con l’art. 28 Cost. e con la disciplina della responsabilità amministrativa, che è personale, e per di più a spese dell’Ente datore di lavoro) dai rischi correlati alla specifica responsabilità amministrativo-contabile prevista dall’ordinamento.

Al riguardo, si segnalano:

**Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sent. 4 febbraio 1993, n. 833**, per cui *“la copertura assicurativa di rischi dipendenti anche da colpa grave*

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**Studio Legale**  
*Angeletti - Cresta*  
**e Associati**

*imputabili agli amministratori di una asl costituisce danno risarcibile; ne consegue, essendo evidente l'antigiuridicità di simile spesa per il relativo contratto di assicurazione, l'affermazione di responsabilità dei componenti del comitato di gestione delle asl che approvarono la stipula del contratto.”;*

**Corte Conti, Regione Lombardia, sent. 9 maggio 2002, n. 942**, secondo cui *“contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento la stipula da parte di un ente locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli amministratori comunali ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all'attività dagli stessi svolta. Sussiste quindi il requisito della colpa grave nel comportamento degli amministratori i quali, autorizzando la stipula della polizza assicurativa, ha inteso garantire i beneficiari della polizza dai dettami della legge, vanificandone l'effetto”;*

Dello stesso tenore è anche la successiva pronuncia della **Corte dei Conti, Regione Umbria, sent. 10 dicembre 2002, n. 553** che ha condannato il dirigente dell'Ufficio Contratti di un Comune per aver autorizzato la stipula di polizze assicurative in favore di dirigenti e funzionari comunali, con oneri a carico dell'ente, a copertura dei rischi professionali *“per responsabilità amministrativo contabile”* (v. anche **Corte dei Conti Regione Lombardia, 05 ottobre 2002, n. 942; Corte dei Conti Regione Puglia, 7 febbraio 2004, n. 95**)

Sotto il particolare profilo della parziale copertura degli oneri assicurativi da parte dei dipendenti interessati, si segnalano:

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

**Studio Legale**  
*Angeletti - Cresta*  
**e Associati**

**Corte dei Conti, Sezioni Centrali di Controllo, del. 26 luglio 2001, n. 29/2001/P, nonché Corte dei Conti, sent. 28 agosto 2001, n. 29**, secondo cui è illegittima “...*la negoziazione di una totale copertura assicurativa per i rischi connessi con ipotesi di responsabilità amministrativa contabile e, più in generale, per tutte le ipotesi di danno all'erario, a nulla rilevando che parte degli oneri per la corresponsione dei previsti premi siano posti a carico degli interessati?*”.

Oltre a quanto detto, si fa presente che dottrina e giurisprudenza ritengono legittima la copertura della **responsabilità civile dell'Amministrazione (con oneri a carico della medesima) limitatamente alla colpa lieve** in quanto

*“un contratto di assicurazione per responsabilità civile senza l'espressa esclusione dei danni cagionati con colpa grave [e a maggior ragione di quelli causati con dolo] comporterebbe per il dipendente responsabile la possibilità di non rispondere, nei limiti del massimale assicurato, dei danni prodotti a terzi anche con colpa grave e quindi di evitare la responsabilità amministrativa nella sua forma di responsabilità indiretta, per regresso”* (**Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Per l'Emilia Romagna, 1° agosto 2006, n. 895; v. anche Corte dei Conti, Regione Umbria, sent. 10 dicembre 2002, n. 553, cit.**).

Tali pronunce del resto richiamano, confermandolo, l'orientamento già tracciato in materia dalle **Sezioni Riunite della Corte dei Conti** che, con **sentenza n. 707 – A del 05 aprile 1991** hanno affermato l'illiceità giuridica di coperture assicurative per la responsabilità civile gravanti sui bilanci dell'ente ed estese a rischi

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

**Studio Legale**  
*Angeletti - Cresta*  
**e Associati**

dipendenti da colpa grave imputabile ai dipendenti ed agli amministratori assicurati quale fatto causativo di danno.

D'altra parte anche in sede di contrattazione collettiva del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali è stato previsto che gli enti assumessero iniziative per le coperture assicurative della **responsabilità civile**, ivi compresa la tutela legale, dei dirigenti **salve le ipotesi di dolo e colpa grave** (v. art. 7 CCNL 27.02.1997 della Dirigenza degli Enti Locali; art. 38 CCNL 1998-2001 Dirigenza degli Enti Locali). Lo stesso è stato previsto in sede di contrattazione collettiva della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle Università statali.

Dalla normativa e sulla base della giurisprudenza esaminata emerge chiaramente il principio generale – come vedremo derogato *ex lege* e solo in parte in materia di assicurazione dei tecnici progettisti interni – secondo cui **non possono legittimamente gravare sull'ente pubblico gli oneri delle polizze assicurative:**

**A)** dirette a sollevare gli amministratori e i dipendenti delle conseguenze derivanti dalla **responsabilità amministrativa e da quella contabile** (entrambe sussistenti esclusivamente per dolo o colpa grave);

**B)** volte a manlevare i dipendenti dagli obblighi verso il datore di lavoro pubblico in sede di **azione di rivalsa** ai sensi degli artt. 18, 19 e 22 T. u. n. 3/1957.

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

C) a copertura della **responsabilità civile** e della **tutela legale** estesa alle ipotesi di **dolo** e di **colpa grave** (con la conseguenza che tali polizze potranno legittimamente stipularsi solo a copertura della colpa lieve).

Si fa altresì presente che, come è stato di recente confermato in giurisprudenza (**Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Puglia, sent. n. 582/2005**) le polizze assicurative stipulate dagli enti a copertura della responsabilità amministrativo-contabile (e, deve ritenersi, anche quelle per la responsabilità civile estesa al dolo ed alla colpa grave) **sono nulle ai sensi dell'art. 1229 cod. civ.** secondo cui *“È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”* con la conseguenza che i premi pagati per tali profili potrebbero costituire titolo di imputazione di responsabilità amministrativa.

<><><>

## **1. L'assicurazione dei progettisti interni alla p.a.**

### **Premessa.**

Il quadro normativo in materia di assicurazione dei progettisti interni alle stazioni appaltanti è, ad oggi, ancora in divenire nel senso che lo schema di regolamento di attuazione e esecuzione del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) è stato esaminato dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva Atti Normativi che ha espresso il proprio **parere preliminare n. 3267 il 17 settembre 2007.**

Il predetto regolamento (che all'art. 54 si occupa proprio di “garanzie”) non ha tempi certi di adozione (potrebbe essere emanato

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

entro la fine di quest'anno oppure entro marzo 2008) e pertanto la materia che ci occupa deve necessariamente essere affrontata esaminando soltanto la legislazione vigente.

## 2. Normativa di riferimento

Assume anzitutto rilievo l'art. 17 Comma 3 L. 109/1994, che è stato abrogato confluendo nell'art. 90 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui

*“il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*

a) La previsione della sopportazione da parte dell'ente dell'intero costo della polizza è stata introdotta in sede di novellazione dell'art. 17 L. n. 109/1994 ad opera dell'art. 145, comma 89, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Il regolamento a cui rinvia il richiamato art. 90, come detto, è ancora *in itinere*, pertanto in attesa dell'indicazione dei “limiti e modalità” di tale copertura sembra potersi ritenere che possa comunque applicarsi il principio affermato in detta norma della “stipulazione **per intero a carico delle stazioni appaltanti**”.

b) Quanto all'oggetto di tale copertura la legge non specifica alcunchè nel senso che si riferisce genericamente alla “progettazione” genericamente intesa e pertanto può ritenersi che la polizza copra i tre livelli in cui, come è noto, si articola la progettazione (**preliminare, definitiva ed esecutiva**).

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**Studio Legale**  
*Angeletti - Cresta*  
**e Associati**

c) In ordine ai soggetti assicurati si evidenzia che l'art. 90 si riferisce "ai dipendenti incaricati" della progettazione e non soltanto "ai progettisti" il che consente di interpretare la norma tenendo presente anche i soggetti individuati nel il dettato normativo dei primi commi di tale articolo, che si riferiscono anche alle attività strettamente connesse alla progettazione (cioè le prestazioni del Rup riferite alla verifica e validazione dei progetti) nonché agli aspetti della sicurezza dei cantieri (come la redazione del piano di sicurezza e il coordinamento della progettazione ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996).

Pertanto sembra potersi ritenere legittima, sulla base della legislazione vigente, la stipula da parte dell'Ente di polizze a favore dei dipendenti che svolgano le attività di progettazione e le altre strettamente connesse.

d) Circa il **quantum** risarcitorio viene in rilievo la seconda parte (la prima, come visto sopra, è stata superata dall'**art. 145, comma 89, L. 23 dicembre 2000, n. 388**) dell'**art. 106 D.p.r. n. 554/1999** (che non è stato abrogato dall'art. 256 del Codice degli Appalti) secondo cui "l'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d) della Legge"

Il richiamato art. 25 della L. Merloni è confluito nell'**art. 132, comma 1, lett. d) del D.Lgs.n. 163/2006** conservando la medesima formulazione. Per tale norma le varianti in questione, oggetto di garanzia, sono limitate a quelle derivanti dal "*manifestarsi di errori od*

[s.cresta@studioangeleticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeleticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

**Studio Legale**  
*Angeletti - Cresta*  
**e Associati**

*omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione..."*

**Pertanto può legittimamente porsi a carico dell'Ente soltanto il premio per la copertura del rischio connesso al "maggior costo per le varianti"** sopra indicate – essendo tale "voce" individuata dall'**art. 105, comma 2, D.p.r. n. 554/1999** come *"la differenza tra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni"* – e non anche delle *"nuove spese di progettazione"* (come invece previsto dalla normativa per progettisti esterni all'Amministrazione).

Da quanto esposto si evince che la polizza stipulata con oneri a carico dell'Ente copre le conseguenze dannose connesse alla responsabilità amministrativa del progettista dipendente (ossia la responsabilità per danni cagionati all'amministrazione di appartenenza con dolo o colpa grave) ma non potrebbe estendersi alla responsabilità di natura civile (per dolo o colpa grave) verso i terzi (che è lasciata, sotto il profilo dell'*an* e del *quantum*, al singolo dipendente). Ciò si desume chiaramente anche dall'**art. 132, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006**.

L'Amministrazione pertanto, potrà assicurare a sue spese oltre alla responsabilità amministrativa per i tecnici e i progettisti (con l'apposita polizza), anche (con la polizza RCT), la responsabilità civile

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**

di tutti i dipendenti ma soltanto sotto il profilo di addebito per colpa lieve

**2.1. Il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.**

Con riferimento specifico alla citata normativa in materia di polizze assicurative relative alle attività di progettazione, è di recente intervenuto il seguente decreto:

**D.M. 12 marzo 2004, n. 123** recante: *“Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.p.r.. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici*

Anzitutto si fa presente che tale decreto ha natura normativa e pertanto gli schemi di polizze in esso previsti hanno carattere cogente (cfr. **Cons. Stato, Sez. Consultiva atti normativi, parere 3 giugno 2002, n. 1635; v. anche Cons. Stato, parere 10 marzo 2003, n. 580**)

Dall'imperatività di tale atto normativo consegue, ai sensi dell'**art. 1418 cod. civ.** la nullità delle polizze assicurative eventualmente difformi.

[s.cresta@studioangeletticresta.it](mailto:s.cresta@studioangeletticresta.it)

**10121 - Torino, Via Bertola n. 2**  
**Tel. +39 011 511 98 32 (r.a.)**  
**Fax +39 011 517 21 72**

**20123 - Milano, Via Olmetto n. 3**  
**Tel: +39 02 581 77 611 (r.a.)**  
**Fax: +39 02 581 77 620**